



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 23/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69595** depositato il 03.07.2024, proposto da **C. A.**, nato OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato a Modica in via Resistenza Partigiana n. 25, presso lo studio dell'Avv. Pietro Roccasalva, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata il successivo 14.11.2024 – pec: avv.pietroroccasalva@pec.giuffre.it;

CONTRO

- **l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (c.f. VLRFC72E20L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente chiede a questa Corte di riconoscersi il suo diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario e privilegiato con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44 per ciascuno degli anni maturati al 31.12.1995 a decorrere dal 01.01.2022. Espone, a fondamento delle conclusioni trascritte, di essersi arruolato nella Polizia Penitenziaria, con decorrenza dal 09.10.1982; di aver rivestito il grado di Assistente Capo fino al 30.01.2013; di essere titolare, oggi, di pensione privilegiata di inabilità lavorativa ordinaria n.OMISSIS calcolata con il sistema misto sul presupposto che la contribuzione utile da lui vantata, al 31.12.1995, risulta pari ad anni 15 e mesi 08. Deduce che, con sentenza 560/2021, questa Sezione ha rigettato un suo ricorso a mezzo del quale richiedeva applicarsi l'aliquota di rendimento ex art. 54 T.U. 1092/1973 alle quote retributive del suo trattamento di quiescenza sul presupposto che la disposizione *de qua* – concepita per il personale militare – non poteva trovare applicazione agli agenti della Polizia di Stato. Il giudicato così formatosi, è stato però superato dall'art. 1 co. 101 della legge 30 dicembre 2021, n.234, il quale, nell'interpretazione datane

dalla giurisprudenza di appello della Corte dei conti, impone che anche i trattamenti pensionistici già in godimento, alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, del personale della Polizia di Stato spetti la riliquidazione attraverso l'applicazione alla quota retributiva di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 dell'aliquota annua del 2,44 per cento, fermo restando che, in ragione della natura non interpretativa ma innovativa dell'intervento legislativo, la riliquidazione produce effetti limitatamente ai ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022) e senza diritto alla corresponsione degli arretrati. Puntualizza, infine, che le istanze amministrative proposte nei confronti di INPS risultano rimaste inevase.

II. In data 07.01.2025, si è costituito INPS concludendo affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, comunque, perché venga concesso un rinvio all'udienza di febbraio 2025. A sostegno delle conclusioni riassunte, INPS precisa di *“aver provveduto a riliquidare la pensione, con riconoscimento degli arretrati dal 01/01/2022, per un importo pari a € 3.233,82, che verranno liquidati con la prossima rata di febbraio 2025”*.

III. All'odierna udienza, entrambe le parti, come da verbale, hanno richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto le parti hanno rassegnato conclusioni conformi (Cass. civ. n. 19845/2019).

2. Poiché l'operato di INPS, pienamente soddisfacente della ragioni del ricorrente, si materializza solo in data successiva alla pendenza del ricorso, parte convenuta va condannata, in favore del ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 300,00 (trecento,00), comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, nella misura di euro **300,00** (trecento,00), comprensiva di spese generali ma oltre IVA e C.p.A. se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 gennaio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

Pubblicata il 24 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

